

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1377 del 16 settembre 2020

Approvazione delle Linee Guida per la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale delle azioni formative in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.

Esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze

Scheda operativa

Identificazione

L'**esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze** è indicato dalle *Linee guida per la composizione e per il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale di percorsi e azioni formative* adottate con DGR 1377/2020 (punto 1) quale **componente esterno** che cioè non ha concorso, direttamente e in maniera continuativa, alla formazione delle competenze oggetto di valutazione. L'esperto può quindi far parte o meno dello stesso organismo che ha erogato la formazione ma non deve essere stato coinvolto, direttamente e continuativamente, nel processo formativo le cui competenze sono oggetto di valutazione.

Al fine di allineare tale figura ai requisiti minimi previsti nel sistema di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze, di prossima adozione da parte della Regione Veneto nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari (ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs n. 13/3013), di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 5.11.2020 si specificano di seguito i riferimenti normativi, le attività che è chiamato a svolgere in seno alla Commissione di esame e i requisiti minimi richiesti.

Riferimenti normativi

L'**Esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze** assolve la funzione di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative", referente e responsabile del processo di valutazione, come definita nell'ambito del sistema regionale di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.Lgs 13/2013 "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze [...]*" e dettagliati dal DM 30.06.2015 "*Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,[...]* – All. 8 "*Funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze*".

Attività

L'**Esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze** svolge le seguenti attività:

1. verifica della documentazione relativa al raggiungimento dei risultati di apprendimento ai fini dell'accesso alla valutazione.

Nell'ambito del contesto di apprendimento formale, la verifica consiste al minimo nell'esame tecnico della documentazione prodotta nel percorso formativo e per gli esiti di apprendimento, quali ad esempio: progetto formativo, scheda conclusiva di ammissione alla prova di esame, ecc..

La verifica si svolge in adempimento di quanto previsto da ciascun Avviso per il finanziamento /

riconoscimento dei percorsi formativi.

2. proposta di pianificazione, per la condivisione in sede di Commissione, del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento e nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nonché dell'equità delle condizioni e della privacy degli utenti;

3. proposta, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione per la condivisione in sede di Commissione;

4. proposta di dettaglio, per la condivisione in sede di Commissione, delle prove di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione;

5. partecipazione alla realizzazione della valutazione, comprese le prove di verifica;

6. cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.

Requisiti minimi

L'**Esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze** deve essere in possesso di:

1. titolo riconosciuto corrispondente almeno ad un quinto livello EQF;

2. esperienze di lavoro, maturate nell'ambito dei servizi formativi, di orientamento o al lavoro, di almeno 3 anni in almeno 2 delle seguenti attività:

a) Informazione e accoglienza;

b) Verifica delle caratteristiche e competenze dei destinatari, ad esempio nell'ambito di prove di selezione per la partecipazione a percorsi formativi, delle verifiche degli apprendimenti, in itinere o finali (esami), di accesso ai servizi di orientamento, formativi, al lavoro, ecc.

c) Identificazione dei fabbisogni formativi e/o di servizi al lavoro (ad esempio nell'ambito di prove di selezione, di attività di orientamento, di servizi di supporto all'inserimento lavorativo).

Tali requisiti saranno attestati, documentati e verificati attraverso specifica procedura per l'individuazione / attivazione dei soggetti titolati nell'ambito del sistema regionale di Identificazione e Validazione e Certificazione delle competenze.

Nelle more di attivazione di tale procedura, i requisiti devono essere attestati con congruo anticipo attraverso apposita dichiarazione resa dal dichiarante ai sensi del DPR 445/2000 e verificata, anche a campione, dalla sfp/odf accreditato destinatario della dichiarazione. Alla dichiarazione, che deve essere conservata agli atti, è allegato il cv dell'esperto nel quale devono essere evidenziate le esperienze che concorrono al possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2.